

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
Ufficio Centrale del Bilancio presso  
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali

ARRIVO - 8 OTT. 2008  
Prot. n. 15693  
Del. *g-x-08*



CORTE DEI CONTI  
UFFICIO DI CONTROLLO PREVENTIVO  
SUI MINISTERI DEI SERVIZI  
ALLA PERSONA E DEI BENI CULTURALI

20 OTT. 2008

Reg. *5* foglio *369*  
*M. FRASSO*

CORTE DEI CONTI  
UFFICIO DI CONTROLLO PREVENTIVO  
SUI MINISTERI DEI SERVIZI  
ALLA PERSONA E DEI BENI CULTURALI

14 OTT. 2008  
Prot. n. 2143

*Il Ministro*

*per i Beni e le Attività Culturali*

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

VISTO l’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 e successive modificazioni, recante “Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali”;

VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, recante “Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”;

VISTA la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, recante “Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici”;

VISTO l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, recante “Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;

*Q*



*Il Ministro*  
*per i Beni e le Attività Culturali*

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70”;

VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 e successive modificazioni, recante “Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 1, della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296”, ed in particolare l’articolo 15;

VISTO il decreto ministeriale 18 giugno 2008 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell’amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il decreto ministeriale 9 luglio 2008 con il quale è stata definita la graduazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia, in linea con la nuova articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, adottata con il citato decreto ministeriale 18 giugno 2008;

SENTITO il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nella riunione del 20 febbraio 2008;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del 21 febbraio 2008;



*Il Ministro*  
*per i Beni e le Attività Culturali*

DECRETA:

TITOLO I  
ORDINAMENTO DELL' ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI E  
AUDIOVISIVI

Art. 1

*Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi*

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, di seguito denominato ICBSA, subentra alla Discoteca di Stato, conseguentemente soppressa.
2. Le relative competenze, il personale, le risorse finanziarie e strumentali, le attrezzature e il materiale tecnico e documentario sono trasferiti all'ICBSA che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'organismo soppresso.

Art. 2

*Compiti istituzionali*

1. L'ICBSA svolge, con valenza sull'intero territorio nazionale, attività di documentazione, valorizzazione, restauro, conservazione, ricerca e consulenza sui documenti sonori e audiovisivi appartenenti allo Stato e ad altri Enti pubblici, anche non territoriali, nonché alle persone giuridiche private senza fine di lucro.
2. E' destinatario del deposito legale come previsto dalla legge 15 aprile 2004, n. 106, e dal relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252.
3. L'ICBSA:
  - a) svolge attività per la valorizzazione e fornisce i servizi di fruizione del patrimonio audio-visivo anche attraverso la rete del Servizio Bibliotecario Nazionale;
  - b) svolge attività finalizzate alla collaborazione e alla partecipazione a programmi europei per la conservazione, la valorizzazione e la fruibilità del patrimonio audio-visivo;
  - c) promuove e coordina iniziative nel settore della catalogazione, della valorizzazione, della fruizione e della conservazione della documentazione audio-visiva in collaborazione con organismi di ricerca italiani e internazionali;



*Il Ministro*  
*per i Beni e le Attività Culturali*

- d) promuove e coordina progetti e attività per lo sviluppo della cooperazione tra gli archivi audiovisivi pubblici e privati italiani anche in accordo con le istanze locali, finalizzate ad iniziative di censimento, di inventariazione, di catalogazione, di valorizzazione e di fruizione del patrimonio audio-visivo;
- e) raccoglie, conserva e rende fruibile la memoria delle tradizioni popolari nonché della società, della cultura e della lingua italiana anche attraverso l'acquisizione di registrazioni audio-visive.

4. L'ICBSA esplica altresì le seguenti funzioni:

- a) promuove e coordina l'attività di catalogazione, di documentazione, di trattamento digitale dei beni sonori e audiovisivi conservati in archivi e biblioteche pubbliche e ne cura l'unificazione dei metodi di catalogazione, documentazione, valorizzazione e trattamento digitale;
- b) promuove la diffusione degli standard (catalogazione, conservazione, digitalizzazione ecc.);
- c) partecipa alle attività per la produzione degli standard (catalogazione, conservazione, digitalizzazione ecc.);
- d) svolge attività di formazione degli operatori del settore, in collaborazione con enti pubblici e privati e università;
- e) pubblica e cura la diffusione dell'Archivio nazionale dei beni audiovisivi;
- f) promuove la diffusione della conoscenza del patrimonio audio-visivo nazionale;
- g) promuove e coordina attività per lo sviluppo della cooperazione tra gli archivi audiovisivi anche in accordo con le istanze locali, con il riconoscimento delle reciproche competenze, finalizzate ad iniziative di censimento, inventariazione e catalogazione anche attraverso l'utilizzazione dei servizi di rete;
- h) raccoglie, elabora, diffonde la documentazione relativa al patrimonio audiovisivo nazionale ai fini di una sua migliore conoscenza, tutela e fruizione attraverso pubblicazioni e studi;
- i) provvede alla conservazione, catalogazione, digitalizzazione e fruizione del patrimonio già della Discoteca di Stato e fornisce i relativi servizi di accesso e di informazione anche presso la sede del Museo dell'audiovisivo;
- l) collabora con la RAI - Radiotelevisione Italiana e con gli enti radiotelevisivi ai fini di un reciproco scambio di informazioni e di competenze in merito ai rispettivi patrimoni di registrazioni sonore e video, al fine di garantire una più efficace conservazione e gestione dei documenti ed una loro migliore conoscenza;
- m) corrisponde con istituti e enti di studio e di ricerca, pubblici e privati, nazionali ed internazionali con particolare riferimento alle tecnologie e alle tecniche applicate al settore;



*Al Ministro*  
*per i Beni e le Attività Culturali*

- n) svolge attività nel campo della conservazione dei supporti e del restauro sonoro di documenti sonori e audiovisivi con particolare riguardo a quello rari e di pregio, a scopo di studio e con l'ausilio di mezzi sperimentali, in collaborazione con istituti di ricerca italiani e stranieri;
- o) presta consulenza e assistenza scientifica e tecnica agli organi periferici del Ministero e a istituti pubblici e privati.

5. A seguito di convenzioni specifiche, l'ICBSA può esplicare la propria attività anche a favore di Enti pubblici stranieri. L'attività dell'ICBSA può essere espletata, previo accordo, anche su beni sonori e audiovisivi di proprietà privata, purché siano di eccezionale valore storico-documentario, ovvero assumano particolare rilievo per l'attività di ricerca tecnico-scientifica o per l'attività dell'ICBSA stesso.

6. L'ICBSA collabora con Istituti, italiani e stranieri, interessati all'attività di documentazione, valorizzazione, restauro, conservazione, ricerca e consulenza sui documenti sonori e audio-visivi.

7. L'ICBSA svolge altresì attività di aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici che siano operatori nel settore del restauro e conservazione dei beni audiovisivi, tramite convenzioni con gli enti pubblici di appartenenza. Tale attività può essere espletata anche a favore di privati, su espressa richiesta.

8. Al conseguimento dei fini istituzionali l'ICBSA provvede con le risorse finanziarie di bilancio ordinarie e straordinarie; con i proventi derivanti dallo svolgimento delle sue attività istituzionali e dalle attività di pubblicazione e collaborazione con soggetti pubblici e privati; con erogazioni liberali; con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati italiani, dell'Unione Europea nonché di organizzazioni internazionali finalizzati ad attività rientranti tra i propri compiti istituzionali incluse le attività di studio e di ricerca.

9. Al fine di un ottimale utilizzo delle risorse, della diffusione e della qualità dei servizi, l'ICBSA coordina la propria attività con quella degli altri Istituti centrali e ad autonomia speciale, vigilati e coordinati dalla Direzione generale competente.

**Art. 3**

*Organizzazione dell'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi*

1. L'ICBSA è ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e afferisce alla Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore. L'ICBSA è diretto da un dirigente bibliotecario, di seguito indicato come Direttore, nominato secondo le procedure richiamate all'articolo 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233.

2. L'ICBSA è organizzato in Aree operative composte da Laboratori e Servizi ed è articolato secondo la seguente struttura:



*Il Ministro*  
*per i Beni e le Attività Culturali*

- a) Direzione;
- b) Area Direzione (servizi di segreteria, archivio e protocollo, relazioni sindacali, rapporti istituzionali, pubbliche relazioni, informazione scientifica e pubblicazioni, programmi internazionali);
- c) Area Amministrazione (Servizi: amministrativo, risorse umane, consegnatario, sicurezza);
- d) Area Collezioni (Servizi: acquisizioni, deposito legale, archivio nazionale dell'audiovisivo, catalogazione, sviluppo e controllo catalografico, metodologie della formazione, didattica, biblioteca);
- e) Area Conservazione (Laboratori: restauro fisico, supporti e conservazione);
- f) Area T.I.C. (Tecnologia, Informazione e Comunicazione: servizi di rete, banche dati e archivi digitali, sito web);
- g) Area Servizi e relazioni con il pubblico (URP, servizi al pubblico, servizi aggiuntivi, manifestazioni culturali);
- h) Area Tecnica (Laboratori: riprese dal vivo, misure elettroniche, restauro elettronico, servizi di ascolto);
- i) Area Museo dell'audiovisivo (Servizio del M.A.V).

3. Presso l'Area Conservazione e l'Area Tecnica, considerata la particolare specificità delle materie, sono istituite, con provvedimento del Direttore dell'ICBSA, due Commissioni tecniche con compiti consultivi, nominate con esperti interni ed esterni all'Amministrazione, senza oneri a carico della finanza pubblica.

4. L'organizzazione può essere variata, con decreto del Ministro, in relazione alle effettive esigenze funzionali dell'ICBSA previa deliberazione del Comitato di gestione.

Art. 4

*Attribuzioni del Direttore*

1. Il Direttore sovrintende all'attività e al funzionamento dell'ICBSA, ne determina le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici in coerenza con la direttiva generale del Ministro e con gli altri atti di indirizzo, sotto la vigilanza della Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore.

2. Previa deliberazione del Comitato di gestione, impegna e ordina, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, le spese dell'ICBSA.

3. Entro il mese di gennaio di ogni anno presenta al Direttore generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore una relazione sull'attività svolta dall'ICBSA nell'anno precedente e sul programma predisposto per l'anno in corso.



*Il Ministro*  
*per i Beni e le Attività Culturali*

Art. 5

*Consiglio scientifico*

1. Il Consiglio scientifico svolge una funzione consultiva sulle questioni a carattere tecnico scientifico nelle materie di competenza dell'ICBSA.
2. Il Consiglio formula suggerimenti e proposte per la predisposizione del programma di attività dell' ICBSA e per il migliore svolgimento delle relative funzioni. Valuta lo specifico apporto delle attività dell' ICBSA a livello nazionale e internazionale, anche attraverso la predisposizione di relazioni annuali di valutazione.
3. Il Consiglio scientifico esprime pareri non vincolanti.
4. Il Consiglio scientifico è nominato dal Direttore generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore.
5. E' convocato dal Direttore dell'ICBSA ed è composto da cinque membri, così individuati: il Direttore stesso; due responsabili delle articolazioni scientifiche interne all'ICBSA; due membri esterni scelti dal Direttore generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore tra una rosa di nominativi proposta dal Direttore dell'ICBSA tra esperti di alta qualificazione nel campo disciplinare e tematico di attività dell'ICBSA operanti in altre pubbliche amministrazioni ovvero in istituzioni private italiane e straniere.
6. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.
7. I componenti del Consiglio scientifico durano in carica tre anni, possono essere confermati una sola volta e la loro partecipazione è a titolo gratuito.

Art. 6

*Servizio amministrativo*

1. Il Servizio amministrativo si articola in uno o più uffici ai quali sono preposti funzionari amministrativi di livello non inferiore a C3 che coadiuvano il Direttore nello svolgimento dell'azione amministrativa e che coordinano gli uffici cui sono preposti.
2. Il funzionario amministrativo preposto all'ufficio di contabilità e bilancio firma per riscontro contabile le reversali di incasso e i mandati di pagamento.

Art. 7

*Comitato di gestione*

1. Presso l'ICBSA è istituito un Comitato di gestione, nominato dal Direttore generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore e composto da:
  - a) il Direttore dell'ICBSA che lo presiede;



*Il Ministro*

*per i Beni e le Attività Culturali*

- b) il funzionario preposto all'ufficio di contabilità e bilancio;
  - c) un funzionario tecnico scientifico, nominato tra una terna di nominativi individuati dal Direttore dell'ICBSA, tra i responsabili dei Servizi o Laboratori;
  - d) un componente designato dal Direttore generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;
  - e) un componente designato dalla Conferenza Stato – Regioni scelto tra professori universitari, o altre categorie di esperti nella materia di competenza dell'ICBSA.
2. La partecipazione al Comitato di gestione non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun tipo. I componenti di cui alle lettere c), d), e) durano in carica tre anni con possibilità di essere confermati per una sola volta. I criteri di scelta dei componenti di cui alle lettere d) ed e) sono indicati dal Segretario generale con circolare.
3. Il Comitato di gestione partecipa all'elaborazione dell'attività di programmazione e svolge funzioni di verifica sull'attuazione del programma, in coerenza con le direttive generali del Ministro e con gli altri atti di indirizzo.
4. Il Comitato di gestione, in particolare, provvede alla gestione delle somme assegnate all'ICBSA, comprese quelle derivanti da proventi esterni; propone il piano di spesa annuale e pluriennale degli interventi ordinari e straordinari di competenza dell'ICBSA, delibera il programma annuale e ne verifica la compatibilità finanziaria; approva il bilancio preventivo, le relative variazioni, il conto consuntivo; si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Direttore.
5. Il Comitato di gestione si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni tre mesi ed è convocato, in via straordinaria, dal Direttore o su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
6. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

TITOLO II  
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DELL'ISTITUTO  
CENTRALE PER I BENI SONORI E AUDIOVISIVI

Art. 8

*Autonomia amministrativa - contabile e risorse finanziarie*

1. L'ICBSA è dotato di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative all'attività svolta e quelle di funzionamento, con esclusione di quelle del personale.



*Il Ministro*  
*per i Beni e le Attività Culturali*

2. Le entrate pervengono:

- da ordini di accreditamento e di pagamento del competente centro di responsabilità ministeriale;
- da versamenti presso l'istituto bancario che gestisce il servizio di tesoreria, mediante reversali di incasso effettuati da terzi, pubblici e privati.

Art. 9

*Esercizio finanziario*

1. L'esercizio finanziario dell'ICBSA comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno e ad esso si riferiscono il bilancio preventivo e il conto consuntivo che vanno formulati in termini di competenza e di cassa.

Art. 10

*Deliberazione di bilancio preventivo, variazioni al bilancio e conto consuntivo*

1. Il bilancio preventivo, le variazioni al bilancio e il conto consuntivo dell'ICBSA sono deliberati dal Comitato di gestione.
2. Le deliberazioni concernenti il bilancio preventivo, le variazioni e il conto consuntivo sono trasmesse entro quindici giorni alla Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore.
3. Le deliberazioni soggette ad approvazione divengono esecutive dopo trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte della Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore.

Art. 11

*Bilancio preventivo*

1. Il Comitato di gestione entro il mese di ottobre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il bilancio preventivo.
2. Quando l'approvazione del bilancio preventivo non interviene prima dell'inizio dell'esercizio finanziario cui lo stesso si riferisce, il Ministero può autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio sulla base dei dati del bilancio del precedente anno finanziario, fissandone i limiti di importo.
3. Tutte le entrate e tutte le spese sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale.
4. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio preventivo indica:



*Il Ministro*  
*per i Beni e le Attività Culturali*

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente;
- b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
- c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui.

5. Nel bilancio preventivo è iscritto, come prima posta dell'entrata, l'ammontare presunto dell'avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

6. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio sulla base del programma annuale e delle concrete capacità operative dell'ICBSA. Il Comitato di gestione, entro il mese di settembre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il programma annuale degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie.

7. Il bilancio preventivo è composto: dal preventivo finanziario decisionale, dal preventivo finanziario gestionale, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e dal preventivo economico redatto in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70". Costituiscono allegati al bilancio preventivo annuale: il bilancio pluriennale, la relazione programmatica, la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione.

8. Al bilancio preventivo è unita copia del verbale di deliberazione del Comitato di gestione.

Art. 12

*Variazioni al bilancio*

1. Le variazioni alle iniziali previsioni di bilancio, qualora nel corso della gestione gli stanziamenti risultino insufficienti per le effettive esigenze dell'ICBSA, oppure si verificano maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali, sono deliberate non oltre il 31 ottobre dell'esercizio finanziario al quale attiene il preventivo di spesa cui si riferiscono e trasmesse alla Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore entro quindici giorni dalla data della loro deliberazione da parte del Comitato di gestione.

2. Le spese complessivamente impegnate non possono, in ogni caso, superare le entrate complessivamente accertate.



*Il Ministro*  
*per i Beni e le Attività Culturali*

Art. 13  
*Conto consuntivo*

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario dell'ICBSA sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo redatto in termini di competenza e di cassa.
2. Il conto consuntivo viene deliberato, unitamente ad una nota illustrativa dal Direttore e viene deliberato dal Comitato di gestione entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
3. Il conto consuntivo è composto dal rendiconto finanziario e dal conto economico.
4. Il rendiconto finanziario espone i risultati conseguiti durante l'esercizio in ordine al bilancio di previsione dell'ICBSA. Esso è redatto secondo la stessa articolazione del bilancio di previsione e espone i relativi dati distintamente per la competenza e per i residui secondo lo schema di cui al regolamento richiamato all'articolo 11.
5. Il conto economico, redatto in conformità al preventivo economico di cui all'articolo 11, deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.
6. Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa che deve evidenziare i risultati di cassa e della gestione dei residui secondo lo schema di cui al regolamento richiamato nel comma 4.

Art. 14  
*Fondo di riserva*

1. Nel bilancio preventivo di spesa dell'ICBSA è iscritto in apposito capitolo un fondo di riserva non superiore al 3% delle spese correnti di competenza, destinato a far fronte a spese impreviste che si verifichino nel corso del periodo di gestione.
2. Da tale fondo, a carico del quale non possono essere emessi ordini di pagamento, sono tratte, previa delibera del Comitato di gestione, le somme occorrenti per integrare gli stanziamenti dei capitoli riguardanti gli oneri relativi alle anzidette necessità.

Art. 15  
*Capitoli di bilancio*

1. Le spese dell'ICBSA sono contenute nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi capitoli di bilancio. Ad eventuali maggiori esigenze finanziarie che si verifichino in corso del periodo di gestione, si fa fronte:



*Il Ministro*

*per i Beni e le Attività Culturali*

- con prelievo dall'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, iscritto come prima posta del bilancio preventivo relativo all'anno successivo a quello cui il detto avanzo si riferisce;
- con l'impiego di eventuali nuove o maggiori entrate accertate;
- mediante storni delle somme necessarie da capitoli di spesa che presentino disponibilità finanziarie, che non si preveda di voler impiegare nel corso del periodo di gestione.

Art. 16

*Servizio di tesoreria e cassa; reversali di incasso*

1. Il Servizio di tesoreria e di cassa dell'ICBSA è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un'unica banca di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e svolto secondo le modalità indicate in un'apposita convenzione approvata dal Comitato di gestione.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.
3. In particolare, compete al detto istituto bancario incaricato del servizio di cassa:
  - a) riscuotere le assegnazioni annuali disposte dal Ministero a favore dell'ICBSA per il suo funzionamento e per le spese d'ufficio;
  - b) riscuotere i proventi derivanti all'ICBSA dallo svolgimento delle sue attività o comunque altra somma o provento destinato all'ICBSA o ad esso affidato per scopi particolari;
  - c) pagare le spese stanziare in bilancio sopra ordini e assegni firmati dal Direttore o in caso di sua assenza o impedimento da un funzionario direttivo a ciò delegato dal Comitato di gestione;
  - d) provvedere alla custodia dei titoli e dei valori di spettanza dell'ICBSA o affidati al medesimo a titolo di deposito.
4. Il servizio di cassa è espletato mediante un unico conto corrente.
5. Per far fronte al pagamento delle spese minute il Comitato di gestione delibera un'anticipazione al funzionario amministrativo preposto all'ufficio di contabilità e bilancio nella misura che reputa necessaria e comunque non superiore a Euro 1.000,00 annui; le spese relative sono autorizzate dal Direttore dell'ICBSA. L'anticipazione viene reintegrata quando occorre con delibera del Comitato di gestione, su presentazione dei rendiconti e dei relativi documenti di spesa vistati dal Direttore. Alla fine dell'esercizio finanziario il funzionario amministrativo preposto all'ufficio di contabilità e bilancio versa all'istituto bancario che fa servizio di cassa la somma residua ed unisce la relativa ricevuta al rendiconto finale.



*Il Ministro*  
*per i Beni e le Attività Culturali*

6. Le reversali di incasso e i mandati di pagamento contengono gli elementi essenziali per essi previsti nel regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

Art. 17

*Attività contrattuale*

1. In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi, l'attività contrattuale è svolta con l'osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e di quella nazionale vigente in materia.
2. Le spese da farsi in economia sono disciplinate dalla normativa vigente in materia.
3. I contratti sono stipulati dal Direttore sulla base della deliberazione che ne autorizza la relativa spesa approvata dal Comitato di gestione. Le funzioni di ufficiale rogante sono svolte da un funzionario amministrativo individuato dal Direttore.

Art. 18

*Disciplina dei beni d'uso*

1. I beni dell'ICBSA appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso all'ICBSA stesso.
2. Per tali beni si osservano le norme previste dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e le disposizioni in merito emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.  
I beni sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal Direttore dell'ICBSA. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.
3. Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

Il presente decreto sarà inviato agli organi competenti per il prescritto controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 7 OTT. 2008

IL MINISTRO

*Fr. ...*